



CITTA' DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

**Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale
n. 8 del 22/01/2026**

INDICE

TITOLO I - CONTENUTO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia

TITOLO II - IL SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST

Art. 3 - Definizione

Art. 4 - Finalità del sistema integrato dei servizi

Art. 5 - Programma delle attività

Art. 5 bis - Personale dei servizi

Art. 5 ter - Partecipazione delle famiglie

TITOLO III – AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONVENZIONI

Art. 6 - Ambito di applicazione

Art. 7 - Regime di autorizzazione e accreditamento

Art. 8 - Soggetti interessati

Art. 9 - Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento

Art. 10 - Autorizzazione: procedura e documenti

Art. 11 - Autorizzazione: validità, rinnovo, decadenza

Art. 12 - Requisiti generali per l'accreditamento

Art. 13 - Accreditamento: procedura e documenti

Art. 14 - Accreditamento: validità, rinnovo, decadenza

Art. 15 - Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multiprofessionale

Art. 16 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

Art. 17 - Funzioni di vigilanza e controllo

TITOLO IV – NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 18 - Norme generali di comportamento sanitario.....

Art. 19 - Riammissioni al nido.....

Art. 20 - Somministrazione farmaci.....

Art. 21 - Comportamento in caso di incidenti.....

Art. 22 - Comportamento in caso di malattie e pediculosi.....

Art. 23 - Dieta alimentare.....

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI

Art. 24 - Classificazione, descrizione dei servizi e tipologie di intervento

Art. 25 - Forme di gestione dei servizi, funzioni e competenze.....

Art. 26 - Utenza dei servizi.....

Art. 27 - Disciplina delle ammissioni ai servizi.....

Art. 28 - Calendario, orario di funzionamento e frequenza

Art. 29 - Modalità di pagamento.....

Art. 30 - Forme di partecipazione delle famiglie

Art. 31 - Aggiornamento e formazione

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 - Decorrenza ed Abrogazioni.....

Art. 33 - Norma finale.....

ALLEGATO A: Criteri di ammissione e punteggi da attribuire alle domande di iscrizione

ALLEGATO B: Criteri per la definizione del monte ore minimo delle funzioni di Coordinamento Pedagogico Comunale

TITOLO I CONTENUTO

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 4 bis della Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 e ss.mm. e ii “*Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*” e di cui al Titolo III del DPGR n. 41/R del 30 luglio 2013. disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio della Zona Fiorentina sud-est
2. I Titoli I, II, III e IV del presente Regolamento contengono indicazioni e procedure condivise da tutti i Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est. I Titoli V e VI del presente Regolamento sono, invece, specifici di ciascun Comune e quindi diversificati rispetto alle indicazioni ivi contenute.

Art. 2 - Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, così come definiti dall’art. 2 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss.mm. e ii.e in particolare ai seguenti servizi:

- a) nido d’infanzia;
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - 1) spazio gioco;
 - 2) centro per bambini e famiglie;
 - 3) servizio educativo in contesto domiciliare,

indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

2. Per i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all’articolo 4, comma 5 della L.R. 32/2002, deve essere assicurato il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute delle bambine e dei bambini.

2 bis. I servizi educativi possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

2 ter. I servizi possono accogliere i bambini del territorio, nei limiti della ricettività autorizzata.

3. Il sistema integrato dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi:

- a) a titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;
- b) a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a privati;
- c) a titolarità e gestione privata.

4. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e non fanno parte del sistema integrato, di cui al presente articolo comma 1, i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati (di cui all'art.4, comma 5 della LRT 32/2002), ubicati in locali o spazi situati all’interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire alle bambine e ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità. Questi servizi, non possono in alcun caso, accogliere bambine e bambini fino al compimento dei tre anni.

TITOLO II IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST

Art. 3 - Definizione

1. Il sistema integrato dei servizi alla prima infanzia nella Zona Fiorentina sud-est si muove nella direzione di una politica di interventi di rete in grado di offrire risposte non frammentarie che

affrontino globalmente i bisogni e le aspettative di ciascun minore e delle famiglie.

2. I servizi educativi per la prima infanzia della Zona Fiorentina sud-est costituiscono un sistema integrato che promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano l'infanzia.

Art. 4 - Finalità del sistema integrato dei servizi

1. I servizi alla prima infanzia tendono alla realizzazione delle seguenti finalità:

- a) offrire opportunità educative a tutte le bambine e ai bambini, consentendo esperienze di relazione e di apprendimento in un contesto significativo;
- b) favorire la stretta integrazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste nel progetto educativo dei servizi, portatrici dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi;
- c) contribuire alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne incentivando le responsabilità genitoriali;
- d) diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia;
- e) contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socio-culturale.

2. Tutti i Comuni della Zona Fiorentina sud-est sostengono, come principio educativo comune, che i servizi alla prima infanzia devono avere come obiettivo primario e irrinunciabile il rispetto dei bisogni delle bambine e dei bambini in relazione ai loro ritmi di vita, alle loro esigenze di spazi anche individuali, di socializzazione e di autonomia, ricercando e garantendo l'equilibrio con i bisogni dei genitori; riconoscono e garantiscono il diritto e il ruolo di cittadinanza alle bambine e ai bambini e le loro competenze che rappresentano una preziosa risorsa per la comunità in cui vivono.

Art. 5 - Programmazione delle attività

1. I Comuni della Zona Fiorentina sud-est si impegnano a promuovere, in una logica di sistema integrato, quanto segue:

- a) scambio di esperienze;
- b) attività di formazione e aggiornamento su temi comuni;
- c) definizione di strumenti comuni per la valutazione di qualità dei servizi;
- d) carta dei servizi;
- e) funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri indicati nell'Allegato B al presente Regolamento;
- f) esperienze innovative e sperimentali con particolare riferimento ai temi della continuità educativa (0-6 anni) e della rete territoriale dei servizi.
- g) rafforzare percorsi connessi al tema dell'inclusione.

2. Il termine per la scadenza delle iscrizioni ai servizi all'infanzia comunali saranno adeguati alle disposizioni in tal senso previste dal vigente Regolamento della Regione Toscana.

3. Qualora durante l'anno educativo risultassero dei posti vacanti, in assenza di lista d'attesa, ogni Comune potrà provvedere nuove iscrizioni integrative a copertura dei posti bambino disponibili, nelle modalità che ritiene più opportune.

Art. 5 bis - Personale dei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l'attuazione del progetto educativo.

2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il

progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.

3. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna.

4. Alle attività di progettazione, programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore alla percentuale prevista dal regolamento regionale del complessivo tempo di lavoro individuale.

5. Alla partecipazione del personale ausiliario alle attività di programmazione, partecipazione delle famiglie e formazione è dedicato un monte ore non inferiore a quanto previsto dal regolamento regionale del complessivo tempo di lavoro individuale.

Art. 5 ter - Partecipazione delle famiglie

1. I titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza, denominati Consigli dei servizi, promossi e coordinati dal coordinamento pedagogico. Il Coordinamento pedagogico promuove anche le iniziative di educazione familiare attraverso una metodologia partecipativa.

TITOLO III AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, così come definiti dal precedente art. 2 del presente Regolamento indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

Art. 7 - Regime di autorizzazione e accreditamento

1. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.

2. Il Comune, secondo quanto previsto dalla LRT n.32/2002 e dal relativo Regolamento attuativo 41/R del 30 luglio 2013, mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge i compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza di cui ai successivi articoli.

Art. 8 - Soggetti interessati

1. I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui avvengano modifiche.

2. Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di accedere ai contributi pubblici.

Art. 9 - Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento

1. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.

Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013, con particolare riferimento a:

- a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
- b) sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, ricettività della struttura e rapporti numerici fra educatori e bambini e fra operatori e bambini: si precisa che Il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e deve collaborare con il personale educativo. Tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali, il rapporto numerico tra personale ausiliario e numero dei bambini iscritti è stabilito fino a un massimo di 1 a 30.
- c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
- d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
- e) progetto pedagogico, progetto educativo (redatti secondo le linee guida approvate dalla Conferenza di zona);
- f) carta dei servizi;
- g) gestione amministrativa e al funzionamento della struttura (redatto secondo le linee guida approvate dalla Conferenza di zona).

Art. 10 - Autorizzazione: procedura e documentazione

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi dell'art. 50 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013.
2. Dopo il rilascio dell'autorizzazione suddetta, il titolare o soggetto gestore del servizio educativo autorizzato deve dare comunicazione scritta di inizio attività al SUAP entro e non oltre trenta giorni dal momento dell'effettiva attivazione del servizio. Il SUAP, a sua volta, ne dà comunicazione agli uffici coinvolti nella fase istruttoria.
3. I requisiti di cui all'art. 9 devono essere documentati.

Art. 11 - Autorizzazione: validità, rinnovo, decadenza

1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al SUAP del Comune in cui intende esercitare l'attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.

L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini di cui all'art. 50 commi 7 e 8 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013.

2. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a sospensione, qualora:
 - a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
 - b) il soggetto gestore non provveda a trasmettere al comune territorialmente competente, entro il termine assegnato, i dati di cui all'art.53 comma 1 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss.mm. e ii (Sistema informativo regionale).
 - c) il soggetto gestore non consenta al personale tecnico incaricato dal Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi;
 - d) il soggetto gestore non comunichi al SUAP e al Responsabile dei Servizi Educativi del Comune territorialmente competente tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione;
 - e) ogni altra difformità rilevata.
3. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a revoca ogni qualvolta:
 - a) l'atto di sospensione non sia stato ottemperato nei termini previsti;

- b) si verifichino inadempimenti reiterati nel tempo;
- c) in situazioni di provata gravità.

Art. 12 - Requisiti generali per l'accreditamento

1. Costituiscono condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013, con particolare riferimento a:

- a) possesso o richiesta contestuale dell'autorizzazione al funzionamento;
- b) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venticinque ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
- c) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6 del Regolamento regionale, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15 del Regolamento regionale;
- d) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
- e) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- f) la disponibilità ad accogliere bambine e bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- g) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
- h) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.
- i) il raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla scheda di valutazione della qualità dei servizi e delle relative prestazioni, appositamente predisposta dai Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est e approvata dalla Conferenza di Zona.

2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'inserimento nel sistema integrato dell'offerta e per il convenzionamento con i Comuni della Zona Fiorentina sud-est. La stipula delle convenzioni non è obbligatoria né per il soggetto accreditato né per il Comune.

Art. 13 - Accreditoamento: procedura e documentazione

1. L'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi dell'art. 51 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013.

2. I requisiti di cui all'art. 12 devono essere documentati.

Art. 14 - Accreditoamento: validità, rinnovo, decadenza

1. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini di cui all'art.51 comma 6 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013.

2. L'accreditamento è sottoposto a revoca, qualora:

- a) venga meno la disponibilità della struttura a intrattenere scambi con altri servizi pubblici o privati della rete educativa comunale e zonale anche promossi dal coordinamento zonale;
- b) non venga assicurato, nell'ambito dell'orario di lavoro del proprio personale (educativo e ausiliario) un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni e dalla Zona;
- c) non siano assicurate le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;
- d) non siano adottati strumenti per la valutazione della qualità e sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;

- e) la qualità dei servizi e delle relative prestazioni non sia conforme a quanto previsto dalla scheda di valutazione appositamente predisposta dai Comuni e approvata dalla Conferenza di Zona;
- f) venga meno l'impegno ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione (sesso, razza, etnia, cultura, religione);
- g) non sia assicurata l'accoglienza a bambine e bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- h) i soggetti accreditati non comunichino al SUAP e al responsabile dei Servizi Educativi del comune territorialmente competente tutte le variazioni che riguardano i requisiti di accreditamento;

3. Il monte ore minimo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico dei servizi non può essere inferiore a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

4. I soggetti che svolgono funzioni di coordinamento pedagogico frequentano annualmente percorsi di formazione in materie pedagogiche, gestionali e organizzative per un numero di ore non inferiore a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Art. 15 - Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multiprofessionale

1. In considerazione della complessità e delicatezza delle attività di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate del presente regolamento quali requisiti per i servizi educativi rispettivamente autorizzati e accreditati, è istituita a livello zonale un'apposita Commissione tecnica multi-professionale costituita da:

- un referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche;
- un referente tecnico del Comune dove ha sede il servizio da autorizzare;
- un referente tecnico di un Comune facente parte della Conferenza di zona.

La Commissione può essere integrata con uno o più referenti tecnici in rappresentanza delle competenze dei servizi inerenti i diversi ambiti da verificare (ASL, uffici tecnici, ecc.).

La Commissione di cui sopra, operando nella completezza della sua composizione, realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento.

Art. 16 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

1. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi nel territorio della Zona Fiorentina sud-est.

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

- a) la quota di posti (parziale o totale) riservata al Comune se prevista;
- b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati e utilizzati dal Comune;
- c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- d) gli oneri a carico del Comune;
- e) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attività educativa svolta;
- f) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
- g) tutti gli ulteriori elementi valutabili come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento degli obiettivi di qualità gestionale ed educativa.

Art. 17 - Funzioni di vigilanza e controllo

1. Il Comune in cui hanno sede le strutture autorizzate e accreditate vigila sul loro funzionamento, mediante almeno due ispezioni annuali delle stesse finalizzate alla verifica del benessere delle bambine e dei bambini, dell'attuazione del progetto educativo e della soddisfazione del servizio. A tal fine i funzionari comunali, o loro delegati, opportunamente identificabili, hanno libero accesso

presso le strutture.

TITOLO IV NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 18 - Norme generali di comportamento sanitario

1. Le malattie che colpiscono la fascia di età 0-3 anni sono spesso di tipo contagioso; è bene pertanto che le bambine e i bambini frequentino il nido quando sono in buone condizioni di salute, nel rispetto della condizione fisica degli appartenenti alla comunità.
2. In merito alle certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 19 - Riammissioni al nido

1. In merito alla riammissione al nido si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 20 - Somministrazione farmaci

1. Il personale non è autorizzato a somministrare alle bambine e ai bambini nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile, ovvero la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la salute della bambina/del bambino.
2. La somministrazione verrà effettuata esclusivamente dietro prescrizione del pediatra, secondo la normativa vigente, il certificato dovrà contenere: il nome e cognome della bambina/del bambino, la patologia di cui è affetta/o, il nome commerciale del farmaco specificando che si tratta di farmaco salvavita o indispensabile, la necessità e indispensabilità della somministrazione in orario scolastico, la descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco, la dose da somministrare, le modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco, la durata della terapia. Può essere utilizzato un modulo prestampato o un modello diverso purché riporti tutte le informazioni richieste dalla normativa. Le varie informazioni possono anche essere stampate separatamente.

Art. 21 - Comportamento in caso di incidenti

1. In caso di incidenti lievi della bambina/del bambino la famiglia sarà avvertita e verrà concordata la modalità di comportamento per il problema specifico.
2. Nei casi in cui della bambina/del bambino necessiti di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) dovrà essere attivata l'Emergenza Sanitaria Territoriale (118) e sarà avvertita la famiglia.
3. Nel caso in cui una bambina/un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, la bambina/il bambino potrà frequentare il servizio:
 - a) previa presentazione di un'autocertificazione del genitore, di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità e di una certificazione del Pediatra di famiglia;
 - b) compatibilmente con il normale funzionamento del servizio.

Art. 22 - Comportamento in caso di malattie e di pediculosi.

1. Nei limiti delle competenze professionali del personale educativo, nei casi di malattie acute febbrili e/o stato di evidente malessere (vomito ripetuto, frequenti scariche di diarrea, pianto inconsolabile da dolore, ecc..) o sintomi di malattia contagiosa non febbrile che si manifestino durante la frequenza al nido, previa tempestiva comunicazione alla famiglia, la bambina/il bambino dovrà essere allontanato dall'asilo.
2. I seguenti sintomi verranno considerati indice di malattia contagiosa non febbrile:

- diarrea, con presenza di muco e sangue;
- congiuntivite con lacrimazione di tipo purulento, accompagnato eventualmente da parziale e/o totale chiusura dell'occhio per gonfiore palpebrale;
- stomatite, presenza di numerose aftee, ulcere biancastre e/o papule rosse sulla mucosa della lingua, del palato, della parte interna delle guance e gengive, accompagnate eventualmente da bollicine sulla cute intorno alla bocca, con difficoltà ad alimentarsi.

3. Nei casi di pediculosi le bambine e i bambini interessati potranno frequentare il nido, solo previa presentazione di una dichiarazione di avvenuto trattamento. L'utenza verrà avvertita al fine di escludere eventuali infestazioni.

4. Nel caso in cui il fenomeno pediculosi sia diffuso e non si identifichino specifici casi sospetti, sarà necessario chiedere a tutti i genitori una dichiarazione che attesti l'avvenuto controllo della testa e l'adozione degli idonei provvedimenti; conseguentemente dovrà essere ammesso alla frequenza del servizio solo chi ne è in possesso.

5. In situazioni particolari (per es. nel caso di scarsa collaborazione da parte di singole famiglie o quando vi sia il dubbio che il trattamento non sia stato effettuato correttamente) il Responsabile del nido può richiedere la consulenza e/o l'intervento della UF Igiene e Sanità Pubblica di Zona.

Art. 23 - Dieta alimentare

1. Per quanto riguarda l'alimentazione viene seguita una dieta articolata, redatta da personale specializzato. La dieta varia a seconda dell'età delle bambine/dei bambini fino a 12 mesi, da questa età in poi gli stessi cibi vengono proposti con consistenza diversa a seconda delle capacità di masticazione della bambina/del bambino.

2. Saranno effettuate variazioni alla dieta per intolleranze alimentari previa presentazione di certificato medico rilasciato o vistato dal pediatra di base che specifichi gli alimenti da evitare e per quanto tempo.

3. Sono previste altresì variazioni al menù per tutela di etnie e culture diverse, in questi casi i genitori dovranno fare richiesta motivata all'Ufficio.

4. In caso di disturbi fisici temporanei, è prevista una dieta differenziata fino a n. 3 giorni previa comunicazione da parte dei genitori.

5. Qualora il servizio accolga bambini di età inferiore ai dodici mesi e non sia presente una cucina, i pasti destinati solo a questa fascia d'età, possono essere preparati nello spazio destinato allo sporzionamento. Tale spazio è dotato di un frigorifero, attrezzature per la sanificazione, attrezzature per la cottura degli alimenti, un punto acqua e uno spazio per lo stoccaggio degli alimenti, in conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti e alle norme regionali, e non è accessibile ai bambini.

6. Ogni Comune valuta le modalità e la possibilità di somministrare latte materno all'interno dei servizi educativi. Qualora fosse prevista la sua somministrazione, si farà riferimento alle linee guida e alla normativa regionale in materia di sicurezza e igiene.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI

Art. 24 - Classificazione, descrizione dei servizi e tipologie di intervento

1. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno offre servizi educativi che hanno come caratteristiche fondamentali l'organizzazione in "gruppi-sezione", quali unità organizzative di base, per sviluppare le potenzialità sociali dei bambini, consentendone la piena reciproca conoscenza e la relazione all'interno di "piccoli gruppi", generalmente omogenei per età, tenendo conto comunque del grado di sviluppo psico-motorio, dei bisogni e delle caratteristiche peculiari dei bambini. Il "piccolo gruppo" rappresenta il contesto primario di relazione e al suo interno si favorisce lo sviluppo di esperienze garantendone la continuità. Di norma è affidato ad un educatore che si pone come

“figura di riferimento” e quindi si occupa personalmente del periodo dell'ambientamento, dei rapporti con la famiglia e del bambino stesso, soprattutto nei momenti delle attività di cura, più cariche di affettività e pertanto più delicate. I “gruppi-sezione” vengono costituiti prima dell'inizio delle attività di ogni anno educativo.

2. I nidi d'infanzia sono organizzati in sezioni miste o omogenee per età, tenendo comunque conto del grado di sviluppo psicomotorio, dei bisogni e delle caratteristiche peculiari dei bambini in riferimento.

Art. 25 - Forme di gestione dei servizi, funzioni e competenze

1. I servizi educativi alla prima infanzia comunali possono essere gestiti in forma diretta o indiretta.

2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta assicura le funzioni di direzione organizzativo-gestionale e di coordinamento psico-pedagogico, mediante figure tecniche dotate di appositi titoli.

3. Il coordinatore pedagogico comunale concorre con le altre figure tecniche a garantire: elaborazione, attuazione e verifica del progetto pedagogico ed educativo dei servizi; indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli educatori ed operatori; promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento; promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari presenti nel territorio; promozione e monitoraggio della qualità.

4. Gli educatori, nel quadro degli indirizzi dati, sono responsabili dell'elaborazione, dell'aggiornamento permanente e della realizzazione del progetto educativo attraverso un lavoro collegiale. Il personale educativo del nido d'infanzia svolge la maggior parte del suo lavoro nel rapporto diretto con i bambini; le ore restanti formano un monte-ore da utilizzare per attività:

- a) rivolte verso l'ambiente come l'osservazione, la verifica e la riorganizzazione continua degli spazi del nido; la manutenzione e il riordino periodico degli ambienti degli adulti; la costruzione dei giochi anche con materiali di recupero, la manutenzione di quelli già esistenti, l'organizzazione di quelli acquistati e il cambio ricorrente dei giochi in ambiente; il lavaggio e la disinfezione periodica del materiale di gioco; l'acquisto del materiale didattico e di altri materiali e arredi;
- b) rivolte verso i bambini come la programmazione, l'osservazione, la verifica e la riprogrammazione delle attività da svolgere; l'osservazione e la verifica dello sviluppo psico – motorio – affettivo individualizzato e finalizzato di ogni bambino;
- c) rivolte verso gli adulti come colloqui individuali dell'educatore con i genitori del proprio sottogruppo di riferimento; riunioni di sottogruppo; programmazione e organizzazione degli incontri periodici con i genitori;
- d) rivolte verso l'Ente come riunioni, relazioni scritte e coordinamento con l'ufficio educativo, l'Assessore competente e altri Uffici comunali;
- e) aggiornamento e partecipazione a convegni; progetti di continuità con la scuola dell'infanzia; Assemblee dei genitori e Consigli di Partecipazione; riunioni e incontri con i genitori dei bambini utenti e non del servizio; attività di documentazione (scritta, fotografica, audiovisiva, ecc.); quanto altro non previsto, ma ritenuto opportuno da svolgere per le esigenze del servizio.

5. Le funzioni ausiliarie saranno organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio ed all'età dei bambini frequentanti il servizio di refezione, il supporto alle attività didattiche, la pulizia ed il riordino dell'ambiente durante ed al termine dell'orario quotidiano di apertura.

6. Il personale di cucina interna al nido, nell'ambito delle loro funzioni relative all'igiene, può provvedere alla preparazione e al controllo della qualità degli alimenti. Assicura la realizzazione dei menù secondo le indicazioni della dietista e nel rispetto delle diete personalizzate in condizioni di particolari fasce di età ed in condizioni di allergie e intolleranze alimentari. La dieta alimentare

viene predisposta, aggiornata e/o convalidata sulla base di indicazioni provenienti da specialisti, tenuto conto dell'età degli utenti del servizio e di particolari diete.

Art. 26 - Utenza dei Servizi

1. Nel rispetto dei vincoli sulla ricettività strutturale, possono essere ammessi alla frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia tutti i bambini in età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni residenti nel Comune di Figline Incisa Valdarno, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini diversamente abili e/o in condizioni di svantaggio socio-culturale.
2. I bambini con disabilità psichiche o fisiche o in stato di svantaggio sociale avranno priorità d'accesso sugli altri su indicazione, rispettivamente, del Servizio competente della A.S.L. territoriale previa presentazione dell'accertamento dello stato di disabilità (L. 104/92) e dei Servizi Sociali competenti, e saranno inseriti, in adeguato ed idoneo rapporto con gli altri bambini nel nido, con la predisposizione dei necessari servizi e, a seconda delle necessità, con l'ausilio di personale di supporto. Ai bambini con disabilità psichiche o fisiche di cui sopra, può essere prorogata la dimissione oltre il terzo anno di età, su indicazione del Servizio competente della A.S.L. Territoriale.
3. I bambini ammessi che compiono 3 anni durante l'anno di attività, hanno diritto alla frequenza fino alla chiusura dell'anno di attività.
4. L'ammissione di bambini residenti in Comuni diversi da quello di Figline e Incisa Valdarno, è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti nel suddetto Comune sufficienti a coprire tutti i posti disponibili. L'incremento o il decremento della retta riferito al presente comma, si applica nei confronti dei bambini frequentanti che hanno effettuato il cambio di residenza nell'anno educativo in corso a decorrere dal mese successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica.
5. Nei servizi educativi per la prima infanzia accreditati possono essere ammessi, nei posti disponibili, esclusi quelli riservati dal convenzionamento, tutti i bambini in età utile, anche non residenti.
6. Qualora i bambini non residenti acquisiscano la residenza nel Comune di Figline e Incisa Valdarno durante la loro frequenza al nido, la quota a loro carico verrà calcolata come per i residenti a partire dal mese in cui viene acquisita la residenza.
7. I bambini frequentanti il nido che nel corso dell'anno educativo debbano sospendere la frequenza per gravi motivi di salute, comprovati da certificazione medica rilasciata da struttura ospedaliera pediatrica in seguito a ricovero, attestante la necessità di interrompere la frequenza della struttura educativa per un periodo non inferiore a tre mesi, potranno essere riammessi all'anno educativo successivo senza necessità di ripresentare domanda di iscrizione. I genitori interessati sono tenuti comunque a rispettare quanto previsto dai comma 13 e 14 del successivo art. 29 per quanto riguarda le modalità per il ritiro, allegando la suddetta certificazione.

Art. 27 - Disciplina delle ammissioni ai Servizi

1. Nel corso del primo semestre di ogni anno viene emanato un bando per raccogliere e selezionare le domande di iscrizione per l'anno scolastico successivo.
2. Le domande di ammissione al Nido devono essere presentate tramite modulistica on-line.
3. I requisiti richiesti per l'ammissione alle graduatorie devono essere posseduti al momento dell'iscrizione.
4. L'Amministrazione comunale procede all'assegnazione dei punteggi indicati nell'ALLEGATO A e alla formazione delle graduatorie provvisorie con apposito atto.
5. Le graduatorie di cui sopra restano affisse all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi, durante i quali è ammessa la presentazione di ricorsi scritti al Responsabile del Servizio. Il Responsabile decide nei 10 giorni successivi e procede all'approvazione delle graduatorie

definitive.

6. Entro la data fissata dall'Amministrazione Comunale le famiglie devono comunicare la propria accettazione o rinuncia scritta per l'anno educativo successivo.

7. Ogni anno, nel caso di posti vacanti non assegnati dalla graduatoria comunale, è possibile presentare apposita domanda da indirizzare al servizio comunale competente al di fuori del termine previsto dal bando di cui al comma 1 del presente articolo. Quest'ultime domande non concorrono alla formazione della graduatoria, ma vengono inserite in posizione aggiuntiva seguendone l'ordine cronologico di presentazione e il possesso della residenza. Esaurita la graduatoria comunale formata a seguito della partecipazione al bando di cui al comma 1 del presente articolo, viene rispettato il criterio cronologico di inoltro al Servizio comunale per l'ammissione ai Nidi d'infanzia degli utenti che hanno presentato domanda al di fuori del termine previsto dal bando sopra richiamato, in relazione alla fascia di età dei posti che si rendono disponibili.

8. I bambini che hanno frequentato il nido l'anno precedente, vengono ammessi di diritto senza dover ripresentare domanda di ammissione.

9. L'accesso al nido d'infanzia riguarda prioritariamente i bambini residenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno e subordinatamente ai bambini non residenti inseriti nelle apposite graduatorie.

10. L'ammissione dei bambini verrà effettuata a partire dal mese di settembre, secondo la disponibilità dei posti e nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

11. L'ammissione di bambini con disabilità grave, con necessità di sostegno elevato, prevede l'eventuale incremento del personale assegnato al gruppo sezione.

12. Per i bambini ammessi al primo anno l'ambientamento viene realizzato in modo graduale ed è previsto un periodo di ambientamento nel quale la frequenza sarà gradualmente aumentata fino al raggiungimento della fascia di frequenza scelta. Il percorso di ambientamento è un percorso individualizzato, secondo le esigenze del bambino, dalle educatrici del nido. E' richiesta la presenza di un genitore (o di altra persona di fiducia del bambino) per il primo periodo di ambientamento. Gli ambientamenti iniziano nel mese di settembre e terminano nel mese di novembre, salvo particolari situazioni ed esigenze. Il calendario degli inserimenti viene concordato tra educatori e genitori dei bambini ammessi durante il primo incontro prima dell'inizio dell'anno educativo e di norma si procede agli ambientamenti secondo la graduatoria di ammissione.

13. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di posticipare gli ambientamenti in prossimità di particolari periodi (es. festività natalizie e pasquali).

14. In caso di rinunce nel corso dell'anno di attività, i posti rimasti liberi vengono ricoperti con bambini inseriti nelle eventuali liste di attesa. In tale situazione l'ambientamento può essere effettuato fino al 31 marzo solo per i bambini che frequentano l'ultimo anno del nido e salvo diverse esigenze, per le altre fasce di età l'ambientamento può essere fatto anche successivamente al 31 marzo.

Art. 28 - Calendario, orario di funzionamento e frequenza

1. I nidi d'infanzia sono aperti dal 3° giorno lavorativo di settembre al 30 giugno dell'anno successivo, con eventuali interruzioni nel periodo natalizio e pasquale e durante il periodo estivo (indicativamente nel mese di luglio e agosto). Il calendario è determinato annualmente dall'Amministrazione Comunale, che può riservarsi la possibilità di effettuare chiusure straordinarie (es. ponti).

2. Nel **periodo estivo**, è previsto un ampliamento dei servizi per rispondere alle esigenze dei genitori che lavorano, così come può essere attivato nei periodi di Natale e Pasqua.

3. I servizi educativi hanno un orario di apertura all'utenza compreso tra le 5 le 10 ore giornaliere, tutti i giorni, ad eccezione del sabato e festivi. Gli orari di uscita sono differenziati, tenuto conto che la frequenza giornaliera oltre le ore 13,30 è consentita alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano a tempo pieno o che per gravi motivi da documentare giustificano la maggior presenza dei bambini al nido.

L'orario d'ingresso ha una flessibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,30. L'ingresso oltre tale orario può essere eccezionale e deve essere concordato con gli educatori.

4. La scelta del modulo d'uscita viene effettuata dai genitori, prima di iniziare la frequenza al nido d'infanzia e nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

5. L'assenza del bambino dal nido dovrà essere giustificata dai genitori al personale educativo, attivata e condivisa con le famiglie.

6. I bambini potranno uscire con i genitori o con persone conosciute maggiorenni ed autorizzate dai medesimi, previa delega firmata congiuntamente dai genitori.

7. Relativamente alle modalità di frequenza e ambientamento i servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:

- a) la realizzazione, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie all'interno del servizio;
- b) la realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
- c) forme di ambientamento accompagnate dalla presenza di un adulto di riferimento e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.

8. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon ambientamento dei bambini.

9. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per la prima infanzia e la possibilità di realizzare le opportunità educative in essi presenti si fondano in particolare sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. La frequenza dei bambini presso i nidi d'infanzia comunali deve avere carattere di continuità, con ingresso in base alla graduatoria e dimissioni a chiusura dell'anno educativo, salvo casi particolari (malattia, trasferimenti, ingresso alla scuola dell'infanzia).

10. Le assenze, non giustificate dai genitori, che si prolungano per periodi superiori a 30 giorni nell'arco di un mese di attività, danno luogo a dimissioni d'ufficio. L'assenza giustificata non dovrà essere superiore a 2 mesi consecutivi, salvo ricovero ospedaliero.

11. Le educatrici dei nidi d'infanzia hanno il compito di registrare quotidianamente le presenze, le assenze, gli orari mensili effettuati da ogni bambino, l'orario di ingresso e di uscita effettivo.

12. Le famiglie sono tenute a portare un piccolo corredo a perdere (bavagli) e l'approvvigionamento dei pannolini necessario per la/il propria/o bambina/o.

Art. 29 - Modalità di pagamento

1. Le famiglie utenti sono chiamate a concorrere al costo del servizio dei nidi d'infanzia come stabilito dall'Amministrazione Comunale, fatte salve situazioni di particolare svantaggio economico per le quali si prevedono forme di riduzione o esonero dal pagamento su indicazione del Servizio Sociale.

2. Le famiglie sono tenute ad assicurare la regolare frequenza dei bambini al Nido.

3. La Dichiarazione ISEE riferita al minore utente, in corso di validità prima dell'inizio della frequenza avrà validità per l'intero anno educativo.

4. L'ammissione al servizio è subordinata all'estinzione della morosità dell'anno o degli anni precedenti per la/il figlia/o di cui si richiede l'ammissione.

Art. 30 - Forme di partecipazione delle famiglie

1. Partecipazione delle famiglie: presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, sono garantite le forme di partecipazione e gli eventuali organismi di partecipazione previsti dalla normativa regionale vigente per le diverse tipologie di servizio. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività degli stessi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo e dalla compartecipazione delle famiglie alla sua realizzazione. Si possono prevedere all'interno di ciascun servizio incontri con le famiglie, quali occasioni di

condivisione della programmazione, d'informazione sulle attività, di elaborazione e scambio di esperienze, di verifica dei risultati, come specificato sottostante:

- a) colloqui individuali, da organizzare antecedentemente all'ambientamento ed ogni volta che si riterranno utili nel corso dell'anno educativo;
- b) riunioni di gruppo/sezione per confrontarsi sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo;
- c) incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità;
- d) laboratori per coinvolgere i genitori alla vita del servizio, mettendo a frutto le loro competenze personali;
- e) momenti di socializzazione tra i vari soggetti del servizio.

2. Organi di partecipazione delle famiglie:

a) *L'Assemblea dei genitori*: il Comune organizza almeno due volte all'anno le assemblee dei genitori dei bambini iscritti e degli operatori per ogni servizio, per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento dello stesso, la verifica della qualità dei pasti e il processo di realizzazione del progetto educativo. L'assemblea dei genitori del servizio elegge nella prima seduta, i propri rappresentanti per il Consiglio dei Servizi, in numero come descritto al successivo punto b). L'Assemblea potrà essere altresì convocata dallo stesso Consiglio di Partecipazione o autoconvocarsi sulla base di una espressa richiesta formulata e sottoscritta da almeno 1/3 dei genitori. Ha diritto a partecipare al voto, un solo rappresentante per ogni nucleo familiare;

b) *Il Consiglio dei Servizi* promuove la partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi ed elabora proposte sul funzionamento. In modo particolare il Consiglio:

- vigila sul rispetto del presente Regolamento;
- esprime parere sul progetto educativo elaborato dal gruppo degli operatori;
- esprime parere sull'espletamento del servizio;
- avanza proposte all'Amministrazione Comunale su iniziative ed attività rivolte all'infanzia;

Il Consiglio è unico per tutti i servizi ed è composto da:

- un rappresentante dei genitori dei bambini per ogni gruppo-sezione dei Nidi d'infanzia;
- un rappresentante degli educatori per ogni Nido d'infanzia;
- un rappresentante del Comune;
- il Coordinatore pedagogico comunale.

Il Presidente viene eletto fra i rappresentanti dei genitori presenti nel Consiglio.

Il Consiglio rimane in carica per due anni educativi.

Le funzioni di segretario del Consiglio vengono svolte da personale messo a disposizione dall'Ufficio competente.

Il Consiglio è convocato dal presidente almeno due volte nel corso dell'anno educativo. Nella convocazione viene indicato l'ordine del giorno degli argomenti in discussione.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri assegnati e approva a maggioranza dei presenti.

Alle sedute del Consiglio viene altresì invitato l'Assessore competente.

Il cittadino nominato membro del Consiglio dei Servizi cessa dall'incarico, indipendentemente dall'ipotesi di scadenza, per il verificarsi delle seguenti cause:

- a) rinuncia per dimissioni;
- b) decadenza per cessazione della frequenza della figlia o del figlio al nido.

I componenti del Consiglio di Servizi esercitano il loro incarico in modo gratuito senza diritto ad alcuna retribuzione o indennità, ad eccezione del personale dipendente che svolge il proprio compito in orario di lavoro.

Art. 31 - Aggiornamento e formazione

1. È garantito annualmente l'aggiornamento e la formazione del personale educativo ed ausiliario dei Servizi dei Centri Infanzia.

2. Il personale educativo concorda con il coordinatore pedagogico e con il Responsabile del Servizio competente i contenuti e le modalità di aggiornamento e formazione.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 - Decorrenza ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

Art. 33 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia.

CRITERI DI AMMISSIONE E PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE ALLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

CRITERI DI PRECEDENZA
Minore in stato di disabilità grave <i>(attestazione di disabilità da parte della A.S.L. competente o certificazione ai sensi della L. 104/92)</i>
Minore in situazione familiari con disagio socio-psicologico <i>(attestazione da parte del Servizio Sociale comunale)</i>
Minore in condizione di orfano di ambedue i genitori
Minore, anche non residente, in condizione di affido presso famiglia residente

CRITERI DI VALUTAZIONE		
Caratteristiche e composizione del nucleo familiare	Documentazione richiesta	Punteggio
Nucleo monoparentale determinato dalla presenza di madre nubile o padre celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore naturale	autocertificazione	20 punti
Nucleo monoparentale determinato da decesso di uno dei genitori	autocertificazione	20 punti
Nucleo familiare con uno dei genitori in carcere	autocertificazione	17 punti
Nucleo monoparentale determinato da separazione o divorzio	autocertificazione	17 punti
Nucleo familiare con uno dei genitori emigrati all'estero per motivi di lavoro	autocertificazione	9 punti <i>(da sommare al punteggio per l'occupazione dei genitori)</i>
Figli da 0 a 3 anni (escludendo quello per cui si fa domanda)	autocertificazione	3 punti <i>(per ciascun figlio)</i>
Figli da 3 anni ed 1 giorno a 10 anni	autocertificazione	2 punti <i>(per ciascun figlio)</i>
Figli da 10 ed 1 giorno a 18 anni	autocertificazione	1 punto <i>(per ciascun figlio)</i>
Stato di gravidanza in atto	certificazione medica	4 punti
Affido temporaneo, affidamento preadottivo o adozione del bambino per il quale si fa domanda	provvedimento di affido temporaneo, affidamento preadottivo o adozione	8 punti

Bambino gemello per il quale si fa domanda	autocertificazione	1 punto
Genitori o fratelli conviventi con disabilità gravi o invalidi con punteggio dal 74%	attestazione di disabilità ai sensi della L. 104/92 o certificazione dell'apposita commissione medica della A.S.L.	10 punti
Altri familiari conviventi con disabilità gravi o invalidi con punteggio dal 74%	attestazione di disabilità ai sensi della L. 104/92 o certificazione dell'apposita commissione medica della A.S.L.	8 punti
Genitori, fratelli o altri familiari conviventi con disabilità o invalidi fra il 45% ed il 73%	attestazione di disabilità ai sensi della L. 104/92 o certificazione dell'apposita commissione medica della A.S.L.	5 punti
Condizione dei genitori	Documentazione richiesta	Punteggio
Condizione di disoccupazione (da almeno 6 mesi)	autocertificazione	7 punti
Condizione di cessazione non volontaria di occupazione, quali licenziamento, fallimento ecc. (da meno di 6 mesi)	autocertificazione	7 punti
Studenti non lavoratori	autocertificazione	4 punti
Studenti lavoratori	autocertificazione	2 punti (da sommare al punteggio attribuito per il lavoro)
Condizione di casalingo/a	autocertificazione	2 punti
Condizione di pensionato/a	autocertificazione	2 punti
Condizione di lavoratore in mobilità non occupato	autocertificazione	2 punti
Occupazione dei genitori	Documentazione richiesta	Punteggio
Lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato	autocertificazione	8 punti
Lavoratori a domicilio con contratto a tempo indeterminato	autocertificazione	7 punti
Lavoratori subordinati con contratto a termine (es. lavoratori interinali, supplenti scuole, ecc..)	autocertificazione	7 punti
Lavoratore in mobilità occupato	autocertificazione	7 punti
Lavoratori para subordinati (es. CO.CO.CO., CO.CO.PRO, ecc.)	autocertificazione	6 punti

Lavoratori autonomi	autocertificazione	6 punti
Orario di lavoro	Documentazione richiesta	Punteggio
Fino a 12 ore alla settimana	autocertificazione	1 punto
12,01 - 24 ore alla settimana	autocertificazione	2 punti
24,01 - 36 ore alla settimana	autocertificazione	3 punti
oltre 36,00 ore alla settimana	autocertificazione	4 punti
Tipologia orario lavoro	Documentazione richiesta	Punteggio
Orario spezzato articolato fra mattina e pomeriggio (es.: dal lunedì al venerdì 8,30-12,30 // 13,30-17,30)	autocertificazione	3 punti
Orario misto (es.:dal lunedì al venerdì 7,30-13,30 e martedì e giovedì 15,00-18,00)	autocertificazione	2 punti
Orario turnificato (es.:7,30-15,30 // 15,30-23,30 // 23,30-7,30)	autocertificazione	1 punto
Orario unico (es.:dal lunedì al sabato 8,30-13,30)	autocertificazione	0 punti
Pendolarità		
Sede lavorativa fuori dal Comune, e comunque una distanza superiore a 30 Km (Nel caso in cui un genitore abbia sede lavorativa in diversi Comuni, uno dei quali con distanza superiore a 30 Km., si assegna il punteggio relativo alla pendolarità, qualora la sede lavorativa oltre i 30 Km. sia occupata per più del 50% sul totale settimanale delle ore lavorative. Il punto di riferimento per la determinazione della distanza chilometrica dalla sede lavorativa è il nido d'infanzia prescelto).		3 punti
Ulteriori punteggi (non cumulabili fra loro, ma in alternativa)		
Appartenenza alla precedente graduatoria		3 punti
Trasferimento da altro asilo nido pubblico o privato accreditato della zona fiorentina sud-est		3 punti
Criteri di vantaggio a parità di punteggio		
Maggiore età		

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL MONTE ORE MINIMO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO COMUNALE

Quadro normativo di riferimento

In applicazione dell'art. 7, comma 4-bis del DPGR 41/R/2013, i Comuni stabiliscono il monte ore minimo delle funzioni del Coordinamento Pedagogico Comunale (CPC) sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione. Tali criteri devono tenere conto della numerosità e tipologia dei servizi educativi presenti sul territorio e delle forme di gestione.

Finalità del documento

Il presente documento ha la finalità di:

- esplicitare i criteri condivisi a livello zonale per la determinazione del monte ore minimo annuo del CPC per ciascun Comune;
- garantire coerenza con il quadro normativo regionale.

Criteri adottati

La Conferenza Zonale ha condiviso i seguenti criteri di riferimento per l'attribuzione del monte ore del CPC:

- numero complessivo dei servizi 0-3 per Comune (Nidi d'infanzia, Servizi integrativi);
- tipologia dei servizi (servizi a gestione comunale diretta o affidata, servizi privati autorizzati, accreditati, convenzionati);
- presenza di Poli 0-6, Centri per l'infanzia 0-6: i Poli per l'infanzia richiedono un'azione progettuale, osservativa, di raccordo interistituzionale e formativa, che implica un'intensità elevata di presenza e lavoro del CPC;
- il grado di coinvolgimento operativo del CPC nei servizi pubblici e privati che ogni Comune stabilisce in autonomia.

Monte ore minimo

Il valore minimo di riferimento zonale è pari a 140 ore annue. Il monte ore attribuito a ciascun Comune è proporzionale e riflette:

- un aumento proporzionale in base ai Servizi educativi presenti;
- il coordinamento di progetti 0-6;
- eventuali azioni svolte previste dall'art. 6 DPGR 41/R 2013;
- un raccordo più strutturato tra servizi comunali, privati e scuole dell'infanzia pubbliche e private.